

Civile Ord. Sez. 6 Num. 375 Anno 2017

Presidente: CIRILLO ETTORE

Relatore: NAPOLITANO LUCIO

Data pubblicazione: 10/01/2017

ORDINANZA

sul ricorso 23109-2014 proposto da:

AGRICOLA CIRI S.N.C. DI F. CIRI & C., P.IVA e C.F.
00302500541, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BARBERINI N. 12,
presso lo studio dell'avvocato MARCO MARIANI, che la rappresenta
e difende giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI SPOLETO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 111/3/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PERUGIA, emessa il 30/01/2014 e
depositata il 21/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Con sentenza n. 111/03/2014, depositata il 21 febbraio 2014, non notificata, la CTR dell'Umbria ha rigettato l'appello proposto dalla società indicata in epigrafe nei confronti del Comune di Spoleto per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Perugia, che aveva rigettato il ricorso della contribuente, volto a conseguire l'annullamento degli avvisi di accertamento ai fini ICI per gli anni dal 2005 al 2008 emanati sul presupposto dell'omessa dichiarazione e conseguente omesso versamento di imposta di terreni divenuti fabbricabili.

Avverso la suddetta pronuncia della CTR la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L'intimato Comune non ha svolto difese.

La ricorrente denuncia, con il primo motivo di ricorso, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 9 del d. lgs. n. 504/1992, 58 del d. lgs. n. 446/1997, 10 del d.lgs. n. 228/2001, 1 del d. lgs. n. 99/2004, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., lamentando altresì difetto di motivazione in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c..

La censura, afferente alla denunciata violazione di norme di diritto, è fondata.

La CTR ha ritenuto di escludere in radice in capo ad imprenditore agricolo organizzato in forma societaria il beneficio di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 504/1992 in relazione all'art. 9, comma 1 dello stesso decreto, privilegiando il dato letterale di cui all'art. 58,

comma 2, del d. lgs. n. 446/1997, che prevede che *“agli effetti dell’applicazione dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativo alle modalità di applicazione dell’imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall’articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 [...]”*.

La ricognizione del quadro normativo di riferimento operata dal giudice tributario d’appello è tuttavia incompleta, avuto riguardo al fatto che, in relazione alle annualità in contestazione, erano già entrate in vigore le disposizioni di cui al d.lgs. n. 228/2001 e del d. lgs. n. 99/2004, che hanno profondamente inciso sulla stessa configurazione del requisito soggettivo per la fruizione dell’agevolazione, il primo, oltre ad individuare la nuova nozione codicistica (art. 2135 c.c.) d’imprenditore agricolo, stabilendo, per quanto qui interessa, (art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153 quale sostituito dall’art. 10 del citato d. lgs. n. 228/2001, che *“Le società sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo dell’attività agricola”* e, nel caso di società di persone (lett. a) *“qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale”*; disposizione ora facente parte dell’art. 1 del d. lgs. n. 99/2004, a seguito della disposta abrogazione dell’art. 12 della legge n. 153/1975, nell’art. 1 del decreto da ultimo citato, che reca la nuova definizione dell’imprenditore agricolo professionale come *“colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro”*.

La sentenza impugnata ha totalmente obliterato la valutazione delle menzionate sopravvenienze normative, onde verificare se le modifiche intervenute abbiano inciso sul requisito soggettivo per la fruizione dell'agevolazione di cui all'art. 9 del d. lgs. n. 504/1992, da parte di chi eserciti direttamente l'attività agricola sul fondo, citando a sostegno del convincimento espresso un precedente di questa Corte (Cass. n. 14145/2009), non pertinente non solo perché riferito a fattispecie in cui il beneficio era richiesto da società di capitali, ma soprattutto perché reso in controversia relativa ad annualità d'imposta anteriore alle modifiche normative apportate con i citati decreti n. 228/2001 e n. 99/2004.

La stessa giurisprudenza di questa Corte, pur non occupandosi *ex professo* della questione, tenuto conto delle fattispecie in relazione alle quali era stata chiamata a pronunciarsi, ha evidenziato la necessità della verifica dell'incidenza delle succitate disposizioni ai fini del godimento dell'agevolazione ICI di cui al combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lett. b) e 9 del d. lgs. n. 504/1992 da parte di chi svolga l'attività di imprenditore agricolo professionale, se del caso in forma societaria, purché in possesso dei requisiti prescritti (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 27 giugno 2014, n. 14738; Cass. sez. 5, 11 marzo 2010, n. 5931).

Consegue anche la manifesta fondatezza del secondo motivo di ricorso, con il quale, per quanto qui rileva, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 99/2004, come modificato dal d. lgs. n. 101/2005, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui la decisione impugnata ha osservato, come concorrente *ratio decidendi*, che l'unico socio dell'Agricola Ciri S.n.c. iscritto quale coltivatore diretto ricava i due terzi circa del proprio reddito da fabbricati, circostanza viceversa ininfluenza in relazione al

disposto succitato dell'art. 1 del d.lgs. n. 99/2004 e successive modifiche.

Il ricorso va dunque accolto per manifesta fondatezza, con conseguente rinvio per nuovo esame alla CTR dell'Umbria in diversa composizione, che valuterà se agli atti la contribuente abbia fornito prova idonea quanto alla sussistenza del requisito soggettivo per fruire dell'agevolazione, non essendo a ciò di per sé ostativo lo svolgimento dell'attività agricola da parte di imprenditore agricolo professionale nella forma di società di persone – purché sussistano i succitati requisiti di cui all'art. 1 del d. lgs. n. 99/2004 e successive modifiche.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, a diversa sezione della CTR dell'Umbria.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 novembre 2016

Il Presidente

Dott. ~~Ettore~~ Cirillo

